

REPUBBLICA ITALIANA**REGIONE SICILIANA****IL PRESIDENTE**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge 17.07.1890, n.6972 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento amministrativo e contabile approvato con il R.D. del 05.02.1891, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 1 del D.P.R. del 30.8.1975, n.636, recante "Norme di attuazione dello Statuto in materia di pubblica beneficenza ed Opere Pie";

VISTO l'art.68, commi 1° e 3°, della L.R. del 27.4.99, n. 10, come sostituito dall'art. 21, comma 14, della L. R. 22.12.2005, n. 19 ;

VISTA la Legge 8 novembre del 2000, n. 328;

VISTO il D.P.Reg. del 14.6.2016, n. 12, relativo al regolamento di attuazione del Tit. II della L.r. 16 dicembre 2008, n. 19, riguardante la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18. Gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Presidenziale 4 novembre 2015, pubblicato nella G.U.R.S. n. 47 del 13.11.2015, di preposizione assessoriale dell'On. Gianluca Antonello Micciché all'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;

VISTO lo Statuto dell'I.P.A.B. "Bonomo- Munafò- Nicolaci- Perdichizzi -Picardi" di Barcellona P.G. (ME), approvato con D.P. Reg. n. 235 del 6.8.1997 ;

ESAMINATA la deliberazione n. 11 del 23.04.2016 dell'I.P.A.B. "Bonomo- Munafò- Nicolaci- Perdichizzi -Picardi" di Barcellona P.G. (ME), trasmessa con nota prot. n. 199 del 6.5.2016 ed assunta al protocollo di questo Servizio in data 10.05.2015 al numero 15485, avente per oggetto: "Nuovo Statuto dell'Ente- Approvazione";

VISTA la nota prot. n. 20070 del 10 giugno 2016, con la quale è stato richiesto al Sindaco del Comune di Barcellona P.G. il parere sulla proposta di modifica dello Statuto dell'Ente ai sensi dell'art. 62 della Legge 17.07.1890, n. 6972, che risulta regolarmente inoltrata a mezzo pec in data 13 giugno 2016, come è dato evincere dalla ricevuta di consegna;

CONSIDERATO che entro il prescritto termine di giorni trenta, non è stato espresso alcun parere e pertanto il Sindaco del Comune di Barcellona P.G. è da considerarsi assenziente ai sensi dell'art. 62 della Legge n. 6972/1890;

CONSIDERATO che l'atto deliberativo dell'Ente in premessa indicato, reca l'adozione di un nuovo statuto formulato apportando delle modifiche statutarie coerenti con la legislazione vigente e con le emergenti necessità socio assistenziali del territorio;

SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro,

DECRETA

ART.1): E' approvato il nuovo Statuto dell'IPAB "Bonomo- Munafò- Nicolaci- Perdichizzi -Picardi" di Barcellona P.G. (ME), di cui all'atto deliberativo n.11 del 23.04.2016 , come da schema allegato costituente parte integrante del presente decreto.


ART. 2): Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato l'Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, li 07 NOV. 2016

L'Assessore
On. Gianluca Antonello Micciché



IL PRESIDENTE
On.le Rosario Crocetta



IPAB BONOMO-MUNAFO'-NICOLACI-PERDICHIZZI-PICARDI
VIA R.MARGHERITA N.22-BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Deliberazione N. 11 del 23.04.2016

Oggetto: *Nuovo Statuto dell'Ente – Approvazione.*

L'anno duemilasedici, addì ventitre del mese di aprile alle ore 10,00 nei locali di Via Regina Margherita N. 22, di seguito ad invito per avviso scritto regolarmente notificato,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SI E' RIUNITO NELLE PERSONE DEI SIGG.

			PRESENTI	ASSENTI
ROSINA	CORRADO	PRESIDENTE	X	
CAMPO	ALESSANDRO	CONSIGLIERE	X	
CATALANO	MARGHERITA	CONSIGLIERE	X	
COLOSI	SANTO	CONSIGLIERE	X	

Partecipa il Segretario, D.ssa Genovesi Salvatrice.



Il Presidente riconosciuta la legalità dell'adunanza invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui punto 1) all'o.d.g.: "*Nuovo Statuto dell'ENTE – Esame proposte valutative e conseguente decisione*".

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

VISTI il parere espresso dal Segretario dell'Ente;

FATTO proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

CON voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

La proposta nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale

E' APPROVATA

E dichiarata immediatamente esecutiva ed urgente.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL PRESIDENTE PROPONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO:

OGGETTO: *Nuovo Statuto dell'ENTE – Esame proposte valutative e conseguente decisione.*

VISTA la deliberazione consiliare n. 48 del 20.10.2014 con la quale è stato dato mandato al Presidente di procedere all'esame dello Statuto in atto vigente per l'effettuazione delle necessarie modifiche al fine dell'adeguamento alle norme ed alle esigenze attuali tenuto conto che il sistema normativo è stato caratterizzato da processi di evoluzione che hanno evidenziato il rilievo di nuovi modelli organizzativi e di innovative dinamiche istituzionali;

RIBADITI i criteri informativi dell'azione amministrativa di questa IPAB che deve essere sempre incentrata all'imparzialità, al buon andamento, alla semplificazione, all'economicità, alla pubblicità, deve tenersi conto dell'evoluzione e dello sviluppo del territorio, della società, delle tecnologie e delle azioni con riguardo all'attuale situazione dell'ENTE ed alle emergenti necessità socio assistenziali;

ATTESO CHE l'adozione del nuovo testo statutario deriva dalla necessità di registrare i mutamenti intervenuti nel corso della storia di questa Istituzione con il relativo adeguamento alle innovazioni ed alle nuove ed insorgenti esigenze;

PRESO ATTO delle valutazioni e delle proposte relativamente al redigendo Nuovo Statuto dell'ENTE e richiamate le specifiche motivazioni a supporto delle modifiche proposte;

RITENUTO il Nuovo Statuto dell'IPAB conforme alla legge

Per i motivi espressi in narrativa,

PROPONE

1. di approvare il nuovo Statuto dell'IPAB nel testo integrale formato da n. 38 articoli allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale.
2. Di stabilire che questo provvedimento avrà effetto dall'approvazione da parte degli Organi competenti all'esito dell'iter previsto.


IL PRESIDENTE
(Avv. Corrado Rosina)

Si esprime: **PARERE FAVOREVOLE**
IL SEGRETARIO
(Dott.ssa ~~Salvatrice~~ Genovesi)

IPAB BONOMO-MUNAFO'-NICOLACI-PERDICHIZZI-PICARDI
VIA R.MARGHERITA N.22-BARCELLONA POZZO DI GOTTO


Del che si è redatto il seguente verbale; previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso:

IL PRESIDENTE
(Avv. Corrado Rosina)


.....

I CONSIGLIERI


Avv. Alessandro Campo


.....


Dott.ssa Margherita Catalano


.....

Mons. Sac. Santo Colosi


.....

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Salvatrice Genovesi)


.....

(Decreto Pres. Reg. Sic. n. 85/VIII/1-8-9) - Sede Legale: Via Regina Margherita n. 22
98051 – BARCELLONA POZZO DI GOTTO (Messina)

STATUTO**CAPO I°****ORIGINE – SCOPO – MEZZI****Art.1 – ORIGINI**

1. **L'I.P.A.B. Bonomo-Munafò-Nicolaci-Perdichizzi-Picardi**, che nel corso del presente Statuto viene denominata, per brevità, con il solo termine I.P.A.B., trae origine dalla fusione delle seguenti Opere Pie:

- **Casa della fanciulla Nicolaci Bonomo di Barcellona P.G.** – C.F. 83000450839 – fondata dai coniugi Giorgio Nicolaci fu Domenico e Felicetta Bonomo fu Santi con l'atto in Notar Maimone del 5.3.1923, ratificato ed integrato con atto dello stesso Notaio del 31.8.1924, eretta in Ente Morale con R.D. 28.5.1925 e riconosciuta Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza con Decreto Presidente Regione Siciliana n.666 del 12.11.1987;

- **Casa dei fanciulli Michele e Domenico Nicolaci** – C.F. 83000430831 - voluta dal Barone Francesco Nicolaci con testamento del 6.6.1913, depositato agli atti del Notaio Bucalo Giuseppe fu Salvatore con verbale del 12.2.1917, reg.to a Barcellona P.G. il 13.2.1917 al n.293 Reg.I vol.80 F.138.

- **Asilo Scuola Munafò-Picardi** – C.F. 83030640839 – amministrato dall'E.C.A. e già iscritto nell'elenco delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza della Provincia di Messina;

- **Casa dei fanciulli ed Asilo infantile Germani Perdichizzi** – C.F.83000410833 – fondata con testamento olografo del Sig. Perdichizzi Giuseppe fu Teodoro, stilato in data 18.9.1935, completato con posteriori codicilli e pubblicato agli atti del Notaio Majmone Tommaso di Barcellona P.G. in data 30.1.1940, eretta Ente Morale, ai sensi dell'art.51 della legge 17.7.1980, n.6972, con Decreto del Presidente della Regione Sicilia n.31/A del 20.1.1956.

2. La fusione è stata disposta dal Presidente della Regione Siciliana con Decreto n.85/VIII/1.8.1991, registrato alla Corte dei Conti in data 14.10.1991 reg.n.1 foglio n.342.

Art.2 - NATURA GIURIDICA

1. L'I.P.A.B., la cui natura di persona giuridica pubblica è stata confermata con l'atto declaratorio di cui al Decreto Ass.Reg.EE.LL.n.666/12.11.1987, è dotata di autonomia amministrativa e finanziaria.

Art.3 – SEDE ED AMBITO DI OPERATIVITA'

1. L'I.P.A.B. ha sede legale ed amministrativa in Barcellona Pozzo di Gotto (ME) via Regina Margherita n.22 e svolge la propria attività istituzionale entro i confini dello Stato Italiano.

2. Nel caso di più sedi amministrative, quella principale sarà stabilita in Barcellona P.G..

Art.4 – STEMMMA DISTINTIVO

1. L'I.P.A.B., con la procedura di cui agli artt.39, 101 e 109 del R.D. 21.1.1929 n.61, promuoverà presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il riconoscimento di un proprio stemma distintivo e l'iscrizione di esso nel libro araldico degli Enti Morali.

Art.5 – CRITERI INFORMATORI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

1. L'I.P.A.B. informa l'azione amministrativa a criteri di imparzialità, buon andamento, semplificazione, autocertificazione, economicità, pubblicità.
2. Conformemente ai principi enunciati nell'art.6 del decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207, trova applicazione nei confronti dell'I.P.A.B. quanto previsto dall'art. 4 del D. legislativo 30 marzo 2001 n.165, sulla separazione fra le funzioni di indirizzo politico amministrativo, che spettano agli Organi di governo, e le funzioni gestionali, che competono alla struttura burocratica.

Art.6 – FINI ISTITUZIONALI

1. In armonia con le norme e gli indirizzi della Comunità Europea, dello Stato, delle Regioni e nel rispetto dei principi cui si ispira l'ordinamento democratico, l'attività assistenziale dell'I.P.A.B. deve essere improntata ai criteri ed ai principi informativi della normativa vigente in materia di assistenza e beneficenza pubblica ed ai principi recati dalla Legge Regionale n.22 del 9.5.1986 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'I.P.A.B., nei limiti dei propri mezzi e dei trasferimenti dei predetti Enti, persegue, senza scopi di lucro e con riguardo prevalentemente per studenti in disagiate condizioni economiche, i seguenti fini:
 - Ricovero, in convitto e/o semiconvitto, di minori, orfani e non, in stato di bisogno, allo scopo di dare loro mantenimento, educazione ed istruzione;
 - Creazione di centri di ospitalità per minori;
 - Creazione di centri diurni di assistenza e di incontro per minori;
 - Creazione di strutture scolastiche permanenti, di grado fino al secondo, per l'istruzione gratuita dei minori ricoverati e per consentire a ragazzi appartenenti a nuclei familiari in disagiate condizioni economiche di proseguire gli studi oltre quelli dell'obbligo;
 - Realizzazione e gestione, diretta e non, di centri per lo svago ed il tempo libero, progettati per dare attuazione a programmi socio-educativi permanenti, che abbiano lo scopo di favorire processi di comunicazione tra minori e società;
 - Istituzione di colonie estive e centri per la vacanza per i minori ricoverati appartenenti a famiglie in disagiate condizioni economiche;
 - Creazione di prospettive di lavoro per i minori, ove possibile, organizzando corsi di formazione, istituendo laboratori artigianali e centri per l'apprendimento di mestieri vari;
 - Ed ancora, l'istituzione di biblioteche, anche mediatiche, aperte al pubblico per diffondere la cultura soprattutto tra i ragazzi appartenenti alle classi sociali più deboli, bisognosi di approfondimenti e meritevoli di essere aiutati negli studi intrapresi e di borse di studio; presentazione di libri e di eventi culturali in genere; favorire l'avvio di iniziative aventi lo scopo di aiutare e sostenere i ragazzi, che dimostrano spiccate qualità e capacità nello studio, nella cultura, nell'arte ed in campi vari, appartenenti a nuclei familiari in disagiate condizioni economiche;
 - Promuovere, favorire, organizzare, sostenere e gestire, anche d'intesa o in convenzione con altri Enti pubblici o organismi non aventi scopi di lucro, ogni e qualsiasi altra attività che attenga, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di servizi prevalentemente a favore di minori, orfani e non, in stato di bisogno, allo scopo di dare loro mantenimento, educazione ed istruzione;

3. Compatibilmente con le disponibilità strutturali, organizzative e finanziarie, secondo i vigenti standards regionali, l'I.P.A.B. potrà svolgere attività di carattere socio-assistenziale anche nei confronti di altri soggetti prioritariamente residenti nel Comune di Barcellona P.G., previa approvazione di apposito Regolamento che disciplinerà le modalità di erogazione del servizio.

Art.7 – MODALITA' DI ATTUAZIONE

1. Per raggiungere i suoi scopi l'I.P.A.B. potrà provvedere direttamente ovvero tramite stipula di apposite convenzioni con Enti pubblici o Enti con finalità socio-educativa, anche associati, o con strutture associative regolarmente abilitate all'esercizio di attività assistenziali e/o culturali, ovvero con singole figure professionali, assicurando i livelli assistenziali e culturali previsti dalle leggi.
2. L'Ente, in conformità delle disposizioni di leggi vigenti nel tempo in materia minorile ed in relazione alla necessità di adeguare le prestazioni ai nuovi bisogni sociali, si prefigge di perseguire finalità educative, formative ed istruttive con l'obiettivo del reinserimento sociale e familiare dei minori.
3. L'I.P.A.B. eroga i propri servizi prioritariamente a favore dei minori residenti nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.
4. Compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie, strutturali ed organizzative e salva la priorità di cui al comma precedente, l'Istituzione può estendere la propria attività anche a favore di minori residenti in altri Comuni, senza oneri per il bilancio dell'Ente.
5. Un apposito Regolamento disciplinerà le modalità di accesso e di erogazione dei servizi espletati dall'I.P.A.B., ivi compresa l'eventuale compartecipazione degli utenti ai costi.
6. L'assistenza e la cura dei minori, nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ente, può essere affidata anche ad una Congregazione religiosa femminile previa convenzione debitamente approvata dal Consiglio di Amministrazione e dalla rappresentante dell'Istituto religioso.

Art.8 – MEZZI PER L'ATTUAZIONE DEI FINI DELLO STATUTO

Per l'assolvimento delle proprie funzioni, l'I.P.A.B. si avvale delle seguenti entrate:

- Rendite del patrimonio dell'Ente, come risultante dall'atto di fondazione e dai successivi inventari aggiornati;
- Rette di ricovero e/o compartecipazioni degli utenti;
- Proventi di titoli e depositi;
- Contributi erogabili, ai sensi della normativa vigente dalla Comunità Europea, dallo Stato, dalla Regione Siciliana, da Enti Pubblici e da privati.
- Lasciti, donazioni e contributi da privati;
- Proventi della gestione di beni o di attività per conto di altri soggetti pubblici e privati.

Art.9 – MATERIE OGGETTO DI REGOLAMENTAZIONE

Con appositi regolamenti, l'Ente disciplina:

- La pianta organica, le assunzioni, le nomine, le funzioni e, in genere, tutta la materia riguardante il personale e la organizzazione delle strutture attraverso le quali si perseguono i fini istituzionali;
- L'ammissione nelle proprie strutture assistenziali, alloggiative, educative e per la istruzione;
- I modi di acquisto dei beni e servizi occorrenti per il raggiungimento dei fini istituzionali, nonché i criteri da seguire per l'esecuzione di lavori urgenti o di lavori di riparazione e manutenzione di beni mobili ed immobili;



- Gli affitti e le alienazioni dei beni;
- Quant'altro non fosse disciplinato dal presente statuto e non trovasse regolamentazione specifica nelle leggi.

CAPO II° ORGANI DELL'ENTE

Art.10 – ORGANI ISTITUZIONALI

Sono Organi Istituzionali dell'I.P.A.B.:

- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente

Art.11 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo deliberante dell'I.P.A.B. ed è composto da 5 (cinque) membri, tenuto conto della normativa vigente in materia di rappresentanza di genere.
2. Almeno sessanta giorni prima della naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica, il Segretario dell'I.P.A.B. richiede agli Organi di cui al seguente comma 3 le designazioni dei membri che dovranno far parte del nuovo Consiglio di Amministrazione.
3. I membri del Consiglio di Amministrazione sono designati come segue, sia per la prima costituzione dell'Organo di Amministrazione che per i rinnovi alle successive scadenze o per eventuali sostituzioni nei casi di decadenza o cessazione per qualsiasi altra causa:
 - Un membro designato dal Prefetto di Messina;
 - Un membro designato dal Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me);
 - Un membro designato dall' Arcivescovo di Messina;
 - Un membro designato dal Sindaco del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Me);
 - Un membro designato dall'Assessore Regionale competente.
4. Le designazioni di cui sopra dovranno essere accompagnate da apposite dichiarazioni di accettazione da parte degli interessati, a firma autenticata nei modi di legge.
5. Il Consiglio di Amministrazione scaduto, ove non tempestivamente ricostituito, continua nell'esercizio dei suoi poteri per altri quarantacinque giorni, secondo la normativa vigente in materia di prorogatio degli Organi della Pubblica Amministrazione.
6. Tutti i membri devono essere scelti fra cittadini eleggibili a consigliere comunale e, per consentire una continua partecipazione nell'attività di gestione dell'I.P.A.B., devono essere residenti, compreso il componente designato dall'Assessore Regionale competente, da almeno un biennio in Comuni distanti non oltre 50 chilometri dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, al fine di contenere gli oneri derivanti da maggiori distanze.
7. Le designazioni effettuate dagli organi preposti non creano alcun vincolo giuridico con i membri designati, che rappresentano solo ed esclusivamente l'I.P.A.B., con la quale hanno un rapporto di immedesimazione organica.
8. Decorsa la naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione uscente o di gestione straordinaria, in presenza di almeno tre designazioni, il Segretario dell'I.P.A.B. entro dieci giorni convoca i membri designati, assegnando un termine massimo di venti giorni per l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.
9. Entro cinque giorni dall'insediamento il Segretario dell'Ente trasmette copia del relativo verbale all'Assessorato regionale competente.



10. In mancanza di almeno tre designazioni il Segretario ne dà immediata comunicazione all'Assessorato regionale competente per la nomina di un Commissario straordinario.
11. Fino al momento della nomina del Presidente del nuovo Consiglio di Amministrazione assume la presidenza provvisoria del collegio il componente più anziano per età.
12. Ove entro il termine di venti giorni, di cui al precedente comma 8, non si insedi il nuovo Organo di governo dell'Ente, il Segretario richiede, con immediatezza, la nomina di un Commissario straordinario da parte dell'Assessorato regionale competente.
13. Nella seduta di insediamento il Consiglio nomina, fra i suoi componenti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
14. Nel caso di inosservanza degli obblighi di convocazione, provvede l'Assessore Regionale competente, previa diffida ed assegnazione di un congruo termine.
15. Copia di tutti gli atti ed i verbali di cui al presente articolo deve essere inviata con il mezzo più celere di comunicazione, entro due giorni, all'Assessorato Regionale competente.

Art.12 – C.D.A. : INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'

Fermi i casi di ineleggibilità ed incompatibilità previsti dalla legge 17 luglio 1890, n.6972 e successive modifiche ed integrazioni, non possono far parte del Consiglio di Amministrazione:

- a) i parlamentari nazionali, i membri dei consigli regionali, provinciali e comunali, i membri delle direzioni e/o dei comitati dei partiti e dei movimenti politici e degli organismi sindacali;
- b) coloro che non godono dei diritti civili e politici;
- c) coloro che sono debitori o hanno lite pendente con l'I.P.A.B. o con gli altri Organi o Enti chiamati ad effettuare le designazioni di cui all'art. 6;
- d) i funzionari pubblici addetti al controllo delle deliberazioni dell'Ente, ai sensi della normativa vigente per le Istituzioni Pubbliche di assistenza e beneficenza;
- e) i legali rappresentanti degli Enti che abbiano convenzioni con l'Ente;
- f) coloro che si trovano nelle situazioni di incapacità, ineleggibilità ed incompatibilità previste dall'art. 11 della legge 17/7/1890 n. 6972 e successive modifiche ed integrazioni;
- g) coloro che si trovino in situazioni riconducibili ai contenuti della legge 13 settembre 1982 n. 646 e successive modifiche ed integrazioni;
- h) il Sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali di Barcellona Pozzo di Gotto e dei Comuni ove insista parte del patrimonio dell'I.P.A.B.;
- i) i soggetti che abbiano pendenti procedimenti giudiziari, per reati per i quali la legge preveda la pena della reclusione;

Art.13 – C.D.A. : DECADENZA DEI SINGOLI COMPONENTI

Le cause di incompatibilità di cui all'articolo precedente rendono nulla l'eventuale nomina e determinano la decadenza della stessa ove sopravvenuta.

La decadenza della carica è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, previa contestazione effettuata dal Presidente entro cinque giorni da quando questi ne sia venuto formalmente a conoscenza.

Analoga iniziativa spetta ai Componenti del Consiglio di Amministrazione nei confronti del Presidente.

Al destinatario della contestazione sono assegnati dieci (10) giorni di tempo per formulare eventuali osservazioni o eliminare la causa di incompatibilità.

Nei 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente il Consiglio di Amministrazione delibera definitivamente.

Nel caso in cui il destinatario sia il Presidente il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Consigliere più anziano di età.

Art.14 – C.D.A. : DECADENZA E SCIoglIMENTO

Il Consiglio di Amministrazione decade dalla carica quando, per qualunque causa, viene meno la maggioranza dei suoi componenti.

La decadenza opera di pieno diritto ed è accertata dal Segretario dell'Ente, che ne dà immediata informazione all'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ovvero a quello al momento competente, per la nomina di un commissario straordinario.

Contemporaneamente il Segretario richiede agli Organi di cui al precedente art.11 le designazioni di rispettiva competenza.

Il Consiglio di Amministrazione è sciolto con decreto dell'Assessore Regionale competente:

- a) Per il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati in sede di approvazione del bilancio preventivo;
- b) Per la mancata approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo nei termini di legge o in quelli fissati, con atto di diffida, dall'Assessore Regionale competente;
- c) Per la violazione dell'art. 27 comma 1 del presente statuto (gestione economico-finanziaria);
- d) Per incapacità a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione dopo tre sedute infruttuose da tenere entro un mese.
- e) Per gravi e/o ripetute violazioni di legge, di regolamenti o del presente statuto, previa contestazione degli addebiti da parte dell'Assessorato Regionale competente con assegnazione di un termine di 30 giorni per eventuali controdeduzioni.

~~Le eventuali violazioni di cui al comma precedente sono comunicate all'Assessorato Regionale competente da parte del Segretario dell'Ente.~~

Con il decreto assessoriale di scioglimento del Consiglio di Amministrazione viene nominato un commissario per la straordinaria gestione dell'I.P.A.B.

Entro dieci giorni dall'insediamento del Commissario il Segretario dell'Ente attiva le procedure di cui all'art.11, per la ricostituzione degli organi ordinari di governo dell'Ente.

Art.15 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: DURATA IN CARICA

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni, decorrenti dalla data del suo effettivo insediamento.

I Consiglieri potranno essere confermati nella carica per una sola volta.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, risultano assenti per tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio d'Amministrazione, sentito l'interessato, cui va fatta immediata contestazione con assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni per la risposta.

Il Consigliere decaduto, o comunque cessato dalla carica, deve essere immediatamente sostituito ed il Consigliere subentrante dura in carica fino alla scadenza del Consiglio in cui egli è subentrato.

Il Consigliere decaduto o cessato per qualsiasi altra causa viene sostituito, previa l'applicazione della procedura prevista dal presente Statuto per la designazione, che, in ogni caso, resta riservata all'Organo dal quale il Consigliere da sostituire è stato originariamente indicato.

Nel caso la designazione non venisse effettuata nel termine di gg. 30 (trenta) dalla data di decadenza o della cessazione in genere, essa sarà effettuata dall'Assessore Regionale competente.

Il Consiglio di Amministrazione ha competenza generale su tutti gli affari che riguardano l'I.P.A.B., fatte salve le attribuzioni che spettano al Presidente ed al segretario in base alla normativa vigente nel tempo.

Art.16 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di cui all'art. 8 del D. Legisl. 4 maggio 2001 n. 207.

Inoltre sono di competenza del Consiglio d'Amministrazione le seguenti materie:

- 1) - Elezione del Presidente;
- 2) - Modifica dello Statuto dell'I.P.A.B., con il voto favorevole dei 4/5 del Consiglieri assegnati;
- 3) - Bilancio preventivo e conto consuntivo;
- 4) - Deliberazioni sulle convenzioni;
- 5) - Atti di indirizzo relativi ad acquisti, alienazioni, permuta, transazioni, mutui o altri provvedimenti di carattere gestionale;
- 6) - Liti attive e passive;
- 7) - Approvazione dei regolamenti e della pianta organica del personale;
- 8) - Atti di indirizzo al Segretario per l'assunzione di personale e per l'organizzazione degli uffici e dei servizi. ;
- 9) - Vigilanza sugli Organi gestionali dell'I.P.A.B.;
- 10) - Nomina del revisore dei conti.

Art.17 – PRESIDENTE

Il Presidente è il rappresentante legale dell'I.P.A.B. e dura in carica cinque anni.

Provvede a:

4. convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione, proponendo l'ordine del giorno;
5. dare impulso all'attività amministrativa dell'Ente, impartendo direttive ai vertici burocratici;
6. firmare tutti gli atti che non siano riservati ai funzionari dell'I.P.A.B.;
7. curare l'osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti, promuovendo tutte le modifiche o integrazioni che fossero necessarie;
8. vigilare sulla esecuzione dei deliberati del Consiglio di Amministrazione;
9. rappresentare in giudizio l'Ente e compiere ogni altra attività demandatagli dalla legge, dai regolamenti dell'Ente e dal Consiglio di Amministrazione.
10. adottare tutti i provvedimenti di urgenza, riferendo al Consiglio d'Amministrazione nella prima adunanza utile e comunque entro 15 giorni dalla data di adozione; detti provvedimenti cessano di produrre effetti giuridici se non vengono ratificati dal Consiglio di Amministrazione entro i successivi 15 giorni dalla comunicazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Consigliere più anziano d'età.

Art.18 – ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati all'Ente.

Se dopo due votazioni nessun Consigliere riporta la maggioranza assoluta predetta si procede ad una terza votazione e viene proclamato eletto chi riporta il maggior numero di voti, purché non inferiore a due; a parità di voti, si considera eletto il più anziano di età.

Art.19 – INELEGGIBILITA'

Non può essere eletto alla carica di Presidente:



- 1) Chi non ha reso il conto di una precedente gestione;
- 2) Chi ha parenti od affini entro il 3° grado che ricoprono nell'I.P.A.B. l'incarico di segretario, di appaltatore di lavori o di servizi, ovvero espletino funzioni dirigenziali in Istituti di credito cui sia affidato il servizio di tesoreria dell'Ente.

Art.20 – MOZIONE DI SFIDUCIA

Il Presidente è responsabile di fronte al Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa, per appello nominale, col voto della maggioranza assoluta del Consiglio di Amministrazione.

La mozione deve essere sottoscritta da almeno tre membri e deve contenere il nome del nuovo Presidente del C.d.A..



La mozione viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dal suo deposito nella Segreteria dell'Ente.

L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo Presidente eletto, il quale si insedia immediatamente nella carica.

ART. 21 – SOSPENSIONE E DECADENZA

Il Presidente e i Consiglieri di Amministrazione incorrono nella sospensione e nella decadenza di diritto nei casi previsti dall'art. 59 della Legge Regionale n. 16 del 15/03/1963 e successive modifiche ed integrazioni.

La sospensione o la decadenza è dichiarata dal Consiglio d'Amministrazione o, in caso di omissione, dall'Assessorato Regionale competente.

ART. 22 – GRATUITA' DELLE FUNZIONI

1. Le funzioni di Presidente e Consigliere sono gratuite.
2. Per le missioni effettuate nell'interesse dell'Ente spettano i rimborsi e le indennità previste dalla legge per gli amministratori degli enti locali.

CAPO III°

ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 23 - ADUNANZE

Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce almeno una volta al mese per iniziativa del Presidente o di almeno tre componenti.

La convocazione è disposta dal Presidente mediante avvisi scritti, contenenti l'ordine del giorno, da inviare almeno tre giorni prima, o in caso di urgenza, almeno 24 ore prima dell'adunanza, a mezzo P.E.C. (posta elettronica certificata), ovvero a mezzo E-mail (posta elettronica), sms o qualsiasi altro mezzo di comunicazione più recente.

In caso di invio con sistema diverso dalla P.E.C. i Consiglieri dovranno confermare la corretta ricezione della comunicazione.

Sono consentite anche le comunicazioni e le convocazioni effettuate per telegramma o telefax.

Per la validità delle adunanze si richiede l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti in carica.

Ai fini del recapito degli avvisi di convocazione o di altri atti riferibili alla carica rivestita, ciascun componente, entro 10 giorni dall'insediamento, comunica all'Ente il domicilio presso il quale possono essere effettuate tutte le comunicazioni inerenti la carica rivestita.

In caso di mancata dichiarazione il domicilio si intende eletto presso gli uffici amministrativi dell'I.P.A.B..

Per la partecipazione alle adunanze del C.d.A. ai componenti residenti fuori dal Comune di Barcellona P.G. è dovuto il rimborso delle spese di viaggio, e così anche al Presidente per gli accessi effettuati in ragione della carica.

ART. 24 - DELIBERAZIONI

1. Salvo che la legge o lo statuto non prevedano diversamente, le deliberazioni sono adottate col voto favorevole dalla maggioranza dei consiglieri presenti. Devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni i Consiglieri che vi abbiano un interesse personale.
2. Sono adottate a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone.
3. Le deliberazioni che comportano impegni di spesa sono nulle se non sono munite dell'attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal Responsabile del servizio finanziario dell'Ente.
4. Su ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere acquisito il preventivo parere di regolarità tecnica del Segretario dell'Ente.



ART. 25 – PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONI

Le deliberazioni sono pubblicate per il tempo e con le modalità prescritte dalla normativa vigente per le II.PP.A.B. all'Albo on-line dell'I.P.A.B. ovvero nel sito internet ufficiale dell'Ente.

Le deliberazioni di approvazione del bilancio, del conto consuntivo e quelle afferenti modifiche statutarie sono pubblicate anche e contemporaneamente all'Albo del Comune di Barcellona P.G..

Dell'avvenuta pubblicazione è redatta apposita certificazione a firma del segretario.

E' fatta salva, comunque, ogni altra forma di pubblicità prevista dalla legge, ivi compreso il D. lgs. N. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 26 – REVISORE DEI CONTI

Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei membri assegnati e mediante scrutinio segreto, nomina un revisore dei conti, scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili.

Il Revisore dei conti esercita le funzioni consultive, di controllo e di vigilanza previste dalle norme vigenti per i Comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti.

Con l'atto di nomina va determinata la misura del compenso, che non può essere superiore a quello previsto per i revisori dei conti di Comuni con popolazione sino a 5000 abitanti.

Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al Titolo VII° del D. lgs. N.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO IV°

NORME GENERALI DI GESTIONE

ART. 27 – GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

1. Al fine di ricavare i giusti proventi per assicurare i servizi previsti dal presente statuto, gli immobili dell'Ente, devono essere, previa acquisizione di parere di congruità e previa procedura ad evidenza pubblica, dati in affitto o in locazione, salva l'eccezione di cui al successivo III comma del presente articolo, con applicazione dei canoni correnti di mercato.
2. Il Consiglio di Amministrazione, col voto favorevole di almeno quattro membri, in casi eccezionali e con atto motivato, può procedere ad affitti o locazioni in deroga ai canoni correnti di mercato.
3. Non possono essere concessi in affitto o in locazione i beni che l'Amministrazione utilizza direttamente per le finalità istituzionali.
4. Gli Amministratori rispondono del danno patrimoniale arrecato all'Ente per la violazione del I° comma del presente articolo.
5. L'I.P.A.B. può contrarre mutui esclusivamente per investimenti o per opere di restauro conservativo o di miglioramento del patrimonio immobiliare.
6. L'I.P.A.B. può ricorrere anche ad indebitamento a breve-medio termine (non superiore a cinque anni) per far fronte a temporanee ed eccezionali esigenze di cassa.
7. Il limite massimo e cumulativo di indebitamento di cui ai commi precedenti non può superare il venticinque per cento della media dei canoni di locazione riscossi sulla competenza degli ultimi tre anni, come risultanti dai conti consuntivi e certificati dal Segretario e dal Ragioniere (ove esista) dell'Ente.

ART. 28 – SERVIZI DI TESORERIA ED ECONOMATO

1. Il servizio di tesoreria dell'I.P.A.B. deve essere affidato ad una Azienda di credito che, ai sensi della normativa vigente, sia idonea ad assumerlo e che abbia una propria agenzia nel Comune di Barcellona P.G..
2. Un apposito regolamento disciplina il servizio di economato dell'Ente.

Art.29 – ASSISTENZA MORALE E RELIGIOSA DEI MINORI

1. L'assistenza socio-educativa e religiosa, nei confronti dei soggetti fruitori dei servizi di questa I.P.A.B., è affidata, di norma, alle Suore Figlie di Maria Ausiliatrice e per esse all'Ente dal quale dipendono.
2. Le Suore, fino a quando disimpegheranno i servizi di assistenza di cui sopra, avranno diritto, gratuitamente, al vitto ed all'alloggio.
3. Altri benefici potranno essere concessi dal C.D.A. con apposita convenzione che avrà una durata massima non superiore ad anni cinque dalla stipula e potrà eventualmente essere rinnovata per uguale periodo previa deliberazione del C.D.A..
4. In sede di rinnovo o in caso di intervenuta esigenza dell'I.P.A.B., le clausole della convenzione possono essere riviste in dipendenza del mutamento dei fatti o esigenze di servizio, intervenuto successivamente alla stipula della convenzione originaria o di quelle nel tempo rinnovate o stipulate ed a qualsiasi titolo in vigore.

Art.30 – PATRIMONIO ATTIVO

Costituiscono il patrimonio attivo dell'I.P.A.B.:

- i beni immobili, con le rispettive pertinenze, delle fuse Opere Pie di cui al precedente art.1), nello stato di diritto risultante dai pubblici registri immobiliari, con salvezza di tutte le trascrizioni a favore e contro, dipendenti da errate scritturazioni, da annotazioni in corso per qualsiasi causa, da azioni pendenti presso l'Autorità giudiziaria o già definite o ancora proponibili a termini di legge, da occupazioni e/o espropriazioni occorse per pubbliche utilità, ancora pendenti o definite ed i cui atti siano in corso di registrazione e trascrizione o, per errori o dimenticanze, non siano stati ancora registrati e trascritti. Con salvezza, infine, di tutte le diminuzioni o gli incrementi causati da fatti naturali o che possano derivare da una delle azioni a difesa della proprietà previste dal codice civile;
- I beni iscritti nei pubblici registri automobilistici, già intestati alle fuse Opere Pie di cui sopra, dei quali l'I.P.A.B. abbia alla data del presente statuto la piena disponibilità;
- I beni mobili e le attrezzature varie esistenti all'interno dell'Istituto Casa della Fanciulla di via Regina Margherita n.22 di Barcellona P.G..

Art.31 – INVENTARI

Tutti i beni dell'I.P.A.B. sono inventariati, con l'osservanza delle norme sulla tenuta e l'aggiornamento delle apposite scritture.

Art.32 – PERSONALE

L'I.P.A.B., per lo svolgimento dei propri fini istituzionali, si avvale di personale regolato dalle norme di diritto pubblico, inquadrato nei profili professionali e nelle qualifiche funzionali che all'uopo prevederà la pianta organica.

Detto personale sarà reclutato mediante concorso per titoli e/o esami o titoli e prove selettive attitudinali, a seconda del profilo professionale.

Ai dipendenti dell'I.P.A.B. saranno applicati tutti gli istituti giuridici ed economici previsti dai contratti collettivi di lavoro per il personale del comparto Regioni-Autonomie locali.

Le assunzioni a tempo determinato, se necessarie, saranno effettuate con l'osservanza delle leggi vigenti.

Per la manutenzione e la coltivazione di fondi rustici si potrà fare ricorso al sistema dell'appalto.

ART.33 - Mandati di pagamento



I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il tesoriere se non sono sottoscritti dal Segretario dell'Ente il quale è tenuto ad inviare mensilmente al Presidente, per opportuna conoscenza, un elenco dei mandati emessi nel mese precedente con l'indicazione del beneficiario, dell'importo e della causale.

ART.34 - Regolamento organico

Uno speciale regolamento organico deve prevedere la disciplina dello stato giuridico del personale, l'ordinamento degli uffici, i requisiti per la nomina, le modalità per l'assunzione, le norme riguardanti il collocamento a riposo, le norme relative ai procedimenti disciplinari ed alle sanzioni, nonché le attribuzioni, i doveri, le responsabilità ed i relativi orari di servizio.

ART.35 - Attività gestionale

La gestione amministrativa, tecnica e contabile dell'I.P.A.B. compete al Segretario della stessa che ne sottoscrive i relativi atti, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo e di quelle gestionali sancito dal D.lgs.N.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni. I provvedimenti adottati dal segretario dell'Ente nell'esercizio dell'attività gestionale assumono la denominazione di "Determinazione".

Le Determinazioni sono rese pubbliche con le stesse modalità previste per gli atti deliberativi del C.d.A..

Fermo restando l'esercizio del potere di vigilanza previsto precedente articolo 17 del presente statuto, copia di tutte le determinazioni del segretario deve essere trasmessa per conoscenza al C.d.A. dell'Ente entro dieci giorni dalla loro adozione.

Il mancato rispetto di detto termine comporta l'attivazione di procedimento disciplinare nei confronti del funzionario inadempiente.

ART.36 - Incarichi professionali

Per le attività non rientranti nelle attribuzioni e competenze professionali del personale dipendente, dell'I.P.A.B. può conferire incarichi a professionisti esterni. In tal caso, fatto salvo il rimborso delle spese e dei diritti fissi, nel disciplinare o nel provvedimento di conferimento dell'incarico, dovrà farsi constare che i compensi ai professionisti non potranno superare i limiti minimi previsti dalle tariffe professionali vigenti per le rispettive categorie.

Art.37 - Rinvio normativo

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni legislative vigenti e quelle che saranno emanate in materia di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Art.38 - NORME FINALI E TRANSITORIE

Le norme contenute nel presente statuto trovano applicazione anche nei confronti dei rapporti giuridici in essere alla data di entrata in vigore dello stesso.

Il presente Statuto entrerà in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte del competente Organo della Regione Siciliana e dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Per quant'altro non disciplinato dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge vigenti ed i regolamenti dell'I.P.A.B..

Il Segretario F.to Dott.ssa Salvatrice Genovesi

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione F.to Avv. Corrado Rosina

